

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

VI.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 11 MARZO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Disciplina dell'artigianato (600)	53
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
RAPELLI ed altri: Disciplina dell'apprendistato. (605)	53
PRESIDENTE	53, 56, 57, 60, 61, 63
ZACCAGNINI	54, 56, 57
NOCE TERESA	54, 57, 63
CACCIATORE.	55
REPOSSI	55
BUTTÈ	55
VENEGONI	55
MACRELLI	55
MORELLI	56, 57, 60, 61, 63
LIZZADRI	56, 63
SANTI	57
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	63
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	64

La seduta comincia alle 16,30.

REPOSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Disciplina dell'artigianato (600) e della proposta di legge di iniziativa Rapelli ed altri: Disciplina dell'apprendistato. (606).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'artigianato » e della proposta di legge dei deputati Rapelli, Storchi, Di Vittorio, Santi, Morelli, Lizzadri, Cappugi, Titomanlio Vittoria, Simonini, Repossi, Sullo, Colleoni, Calvi, Venegoni, Pavan, Biasutti e Driussi: « Disciplina dell'apprendistato ».

Su entrambi riferirò io stesso.

Va notato, anzitutto, che si tratta di due progetti che trattano presso a poco la stessa materia. Quello governativo (n. 600) non ha affrontato il problema dell'artigianato nei suoi vari aspetti sostanziali, ma, dopo avere tentato una definizione dell'artigianato esclusivamente dal punto di vista del numero dei dipendenti e dopo di aver proposto l'istituzione di una commissione provinciale dell'artigianato e degli albi, stabilisce alcune norme, soprattutto in ordine all'apprendistato, norme, queste ultime, che sono più dettagliatamente contenute nella proposta di legge n. 605.

Stando così le cose, la X Commissione (Industria) che ha esaminato i due provvedimenti per esprimere il suo parere, ha accettato la tesi di discutere sulla proposta di legge relativa all'apprendistato, introducendo quelle eventuali parti del disegno di legge governativo che risultassero innovative.

Che cosa è, infatti, nei suoi veri e sostanziali termini, il problema della disciplina del-

l'artigianato? Si tratta forse di istituire un albo? Ma una cosa siffatta era già stata fatta dal fascismo il quale, con una norma piuttosto semplicistica, aveva stabilito che dovevano essere considerati artigiani tutti coloro che avevano meno di cinque dipendenti; comprendendo così gli spazzaturai, i mugnai, eccetera.

Il disegno di legge governativo segue la stessa linea, a mio giudizio erronea. Non si tratta, infatti, di stabilire una classificazione delle aziende, si tratta di risolvere altri problemi di ben altra portata. Per esempio, una delle aspirazioni più sentite da parte degli artigiani è quella della assistenza previdenziale ed assicurativa. Di questa il disegno di legge n. 600 non dice niente.

Un altro problema che va riguardato è quello creditizio, nonché quello di facilitare la vendita dei prodotti artigiani e di tutelarli dalla concorrenza interna e straniera. Anche su questo il disegno di legge governativo tace.

Del resto, anche dal punto di vista della pura classificazione, è noto che le categorie artigiane sono molteplici, potendosi comprendere tra esse tanto gli artigiani artistici (come gli ebanisti o gli scultori in legno) quanto gli artigiani piccoli imprenditori o quelli che assumono lavori dalle grandi fabbriche (come avviene assai frequentemente nel nord), per eseguirli nella propria bottega assieme a pochi collaboratori. Evidentemente, ognuna di queste sottocategorie meriterebbe un trattamento legislativo a parte, ma anche sotto questo aspetto il disegno di legge n. 600 è carente.

Andrebbe dunque salvata, di tale provvedimento, soltanto la parte che riguarda l'apprendistato che però è contenuta più compiutamente nella proposta di legge n. 605 che rappresenta il risultato del nostro lavoro durante quasi tutta la scorsa legislatura.

Bisognerebbe, quindi, non considerare nemmeno il disegno di legge n. 600.

Poiché però esso potrebbe costituire la base di una nuova discussione, almeno come impostazione di principio, penso sia opportuno non discuterlo in abbinamento, ma scinderlo dalla proposta n. 605, rinviando la discussione sulla disciplina dell'artigianato; anche in attesa che venga discussa la proposta di legge di inchiesta sull'artigianato medesimo o per lo meno che il problema sia esaminato nella continuazione delle inchieste parlamentari sulla disoccupazione e miseria. In tal modo il problema potrà essere meglio studiato e affrontato più compiutamente.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZACCAGNINI. Sono perfettamente d'accordo che il disegno di legge n. 600 non affronta nei suoi aspetti più vivi il problema dell'artigianato, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza previdenziale ed assicurativa, il credito di esercizio, eccetera; ma, cionondimeno, ritengo che non sia opportuno insabbiarlo del tutto. Nel campo artigianale, infatti — come ho sentito lamentare in parecchie riunioni di categoria — regna una anarchia assoluta, per cui gli stessi interessati sentono l'esigenza di una certa disciplina, anche dal puro punto di vista dell'inquadramento. Per esempio, avviene che un operaio che lavora come meccanico o come falegname in una grande industria, nelle ore libere eserciti in proprio lo stesso mestiere, essendo considerato per questo un artigiano. Insomma, la esigenza di una certa disciplina è sentita; per cui io, sostanzialmente, accetto la proposta del relatore, affinché il disegno di legge n. 600 non debba essere senz'altro insabbiato, ma debba essere riveduto nel quadro del problema generale dell'artigianato.

NOCE TERESA. A mia volta sono d'accordo con il collega Zaccagnini. Lo stato di anarchia a cui egli ha accennato arreca spesso degli inconvenienti di notevole gravità. Per esempio, qualche tempo fa, io ho presentato una interpellanza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale a proposito delle spigarole di San Benedetto del Tronto: si tratta di lavoratrici a domicilio che, secondo la tesi del Ministro, sono considerate rientranti nella categoria artigianale e, come tali, non soggette a nessuna tutela o disciplina. In tal modo si permette che ragazze di 7 o 8 anni siano sottoposte a lavori pesantissimi e vengano letteralmente sfruttate. Un inconveniente di questo genere il disegno di legge n. 600, che arreca una certa disciplina nel settore, lo eviterebbe.

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 605, relativa alla disciplina dell'apprendistato, non posso non riconoscere che essa rappresenti, come giustamente ha detto il Presidente, il risultato della lunghissima discussione e dell'intenso lavoro svolto nel corso della passata legislatura. Essa pertanto va senz'altro accettata, salvo alcuni piccoli rilievi che io mi permetterò di fare intorno a pochi articoli. Per esempio, nell'articolo 8 non si precisa che il periodo di apprendistato può essere abbreviato anche a termini del contratto di lavoro, quando l'interessato, a mezzo di una prova apposita, dimostri di essere un operaio finito.

Nel contratto dei tessili vi è un articolo di questo genere al quale i nostri lavoratori sono

molto attaccati. I nostri contratti di lavoro prevedono che l'apprendista, quando supera la metà del termine, può chiedere l'esame per essere dichiarato lavoratore. Siccome questa rivendicazione è acquisita, bisognerebbe includere anche questo principio.

All'articolo 5 si dice che i datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento. Io vorrei che l'assunzione avvenisse « esclusivamente » tramite l'Ufficio di collocamento. Quindi bisognerebbe aggiungere la parola « esclusivamente ». Infatti in provincia di Como è stato fatto un accordo dalla C.I.S.L., per il quale gli apprendisti vengono assunti attraverso quella organizzazione sindacale mentre gli uffici di collocamento scompaiono completamente.

Gli articoli 26 e 27 prevedono uno sgravio abbastanza importante per i datori di lavoro; però non è detto se questo sgravio sia in riferimento agli apprendisti già occupati e a quelli che verranno assunti o solo a quelli che verranno assunti. Siccome il nostro scopo è di stimolare i datori di lavoro ad assumere apprendisti, bisogna precisare che questi sgravi sono previsti per i datori di lavoro che assumeranno quell'aliquota di apprendisti che stabilirà il Ministero del lavoro, e che saranno dati tanto per gli apprendisti già occupati quanto per quelli che verranno assunti.

Se non facciamo questa precisazione, può avvenire che l'industriale non assuma neanche un apprendista; mentre se ci riferiamo solo ai nuovi assunti, può accadere che l'industriale assuma nuovi apprendisti licenziando vecchi lavoratori.

CACCIATORE. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 600, credo che esso non risolva nessuno dei problemi dell'artigianato, anzi li aggravi perché pone delle sanzioni a carico degli artigiani e quindi il disegno di legge non incontrerà il loro favore. Io direi di nominare un comitato ristretto perché studi il problema.

Per quanto riguarda la proposta di legge sull'apprendistato, in linea di massima siamo tutti d'accordo; però io proporrei di leggere la proposta di legge articolo per articolo in modo che ognuno possa fare le sue osservazioni.

REPOSSI. O noi riteniamo che la proposta di legge sia la risultante degli sforzi di tutti i commissari e l'approviamo così come è, o riteniamo di modificarla e allora bisognerebbe iniziare una discussione generale. Invito gli onorevoli colleghi a considerare che, certo, il Senato apporterà delle modificazioni e che quindi la proposta ritornerà al nostro esame.

Propongo, pertanto, di chiudere la discussione generale.

BUTTE. D'accordo; se decidiamo di fare una discussione, allora occorrerà un certo numero di sedute, perché tutti abbiamo da fare osservazioni.

VENEGONI. Pur essendo d'accordo che non dobbiamo modificare lo spirito e la forma della proposta di legge, credo sia opportuno un rapidissimo esame, articolo per articolo, per vedere se eventualmente sia possibile perfezionare la proposta stessa. Perché è vero che la proposta tornerà probabilmente modificata dal Senato, ma in quel caso noi dovremo unicamente esaminare le modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento. E se certe imperfezioni, che noi potremmo rilevare qui, sfuggissero anche al Senato, il lavoro resterebbe imperfetto. Questo che chiedo non ci farebbe perdere molto tempo, perché non si tratta di discutere i concetti generali, ma di introdurre, semmai, qualche perfezionamento.

MACRELLI. Nella passata legislatura la Commissione del lavoro del Senato ebbe a discutere i problemi dell'artigianato e dell'apprendistato, soprattutto di quest'ultimo. Furono sollevate delle eccezioni. Non eravamo molto d'accordo che il problema dovesse essere di competenza del Ministero dell'industria. Alcuni di noi sostenevano che fosse di competenza del Ministero del lavoro. Comunque quella questione pregiudiziale fu superata.

Dico subito che, avendo esaminato, sia pure rapidamente, la proposta di legge n. 605, e pur avendola trovata piuttosto completa, avrei da fare parecchie osservazioni, e qualcuna anche di un certo peso. Ho presente, ad esempio, una proposta di legge presentata nella scorsa legislatura dal senatore Bergman che, a mio giudizio, rappresentò un lavoro piuttosto pregevole e che risolveva alcuni aspetti del problema sotto criteri diversi da quelli adottati dalla proposta di legge in esame.

Dunque, se entriamo nell'ordine di idee di riesaminare il problema, lo dovremmo riesaminare prima di tutto da un punto di vista generale (e da questo punto di vista, modestamente, avrei anch'io un certo contributo da portare alla discussione) per passare poi all'esame particolareggiato, articolo per articolo.

Se invece la Commissione accetta la tesi del Presidente e, utilizzando il lungo e meritorio lavoro svolto nella passata legislatura, tiene per buona la proposta di legge n. 605,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1954

mandandola al Senato che certamente la sottoporrà ad uno studio lungo e laborioso, allora rinuncio anch'io alle osservazioni che avrei da fare riservandomi magari di suggerire a qualche senatore le eventuali modifiche da me ritenute opportune.

MORELLI. Pur essendo uno dei firmatari della proposta di legge, sono sempre vincolato alla impostazione di principio che avevo seguito nella proposta di legge primitiva da me e da altri presentata nella scorsa legislatura. Quindi, qualora si entrasse nell'ordine di idee di sottoporre ad una ulteriore discussione il disegno di legge n. 605, anch'io avrei parecchie cose da dire di piccola e di grande importanza. Anzi ho qui sottomanò un *dossier* che comprende una relazione, articolo per articolo, con non poche proposte di modifiche. Anch'io sono disposto a rinunciarvi qualora la maggioranza della Commissione ritenga di mandare al Senato il testo già preparato, soprattutto in considerazione che, se riapriamo la discussione, non la finiremmo più e il provvedimento andrebbe al Senato chissà fra quanto tempo.

ZACCAGNINI. Io mi rendo conto che per i colleghi che non facevano parte di questa Commissione nella passata legislatura e quindi non hanno potuto partecipare al lungo lavoro intorno a questa proposta di legge, la pretesa di voler approvare senza discussione la proposta di legge rappresenta una specie di coercizione. Sostanzialmente, però, va notato che anche l'onorevole Di Vittorio è d'accordo con questa tesi, soprattutto perché fu da tutti ritenuto opportuno stabilire un punto base che valeva la pena di essere varato. Data la complessità del problema, infatti, è evidente che le discussioni possono durare all'infinito. Io perciò pregherei i colleghi dell'opposizione di non insistere nella loro richiesta che potrebbe veramente portare all'insabbiamento del provvedimento. Lo stesso onorevole Di Vittorio questa mattina, a proposito della legge sui portieri, ebbe a dire che valeva la pena di prendere l'uovo oggi piuttosto che la gallina domani. Io non ho che da ripetere la stessa cosa in questa sede. La proposta di legge n. 605, anche se imperfetta, rappresenta pure qualche cosa e in parte risponderà all'attesa. Se l'esperienza metterà in luce l'opportunità di qualche modifica o di qualche norma a complemento della legge, nessuno di noi avrà difficoltà a riprendere in esame la materia.

LIZZADRI. In seno alla Commissione di inchiesta sulla disoccupazione, di cui ho l'onore di essere vicepresidente, si è discusso

a lungo del problema dell'artigianato: ci si è resi conto, anzi, che esso ha parecchia influenza sul gravissimo fenomeno della disoccupazione. Alla stregua di un tale lungo esame, io mi rendo perfettamente conto che la proposta di legge n. 605 è imperfetta, ma sono d'accordo nel ritenere che valga la pena di vararla senza riprendere la discussione che non sappiamo dove ci porterà. In proposito faccio notare che eventuali modifiche potranno essere apportate attraverso i rappresentanti dei nostri rispettivi gruppi al Senato. In secondo luogo, dal momento che stamani abbiamo acceduto a quel possibilismo cui accennava anche l'onorevole Zaccagnini, vale la pena di non assumere, nemmeno in questa occasione, una posizione eccessivamente rigida.

Onorevoli colleghi, teniamo presente che occorre fare, urgentemente, qualche cosa per alleviare la disoccupazione giovanile. Questo disegno di legge, atteso da circa 600.000 giovani, rappresenta un modesto ma pur valido contributo. Mandiamolo, dunque, al Senato senza insistere per ripetere la discussione.

PRESIDENTE. Anch'io mi permetto di aggiungere qualche altro argomento a quelli già esaurientemente esposti dai colleghi. A dimostrare la tesi che affrontare compiutamente la discussione equivarrebbe rinviare l'approvazione della proposta per un tempo incalcolabile, bastino alcune considerazioni. Anzitutto ognuno di noi è in possesso di numerose lettere, quasi tutte con richieste di modifiche, provenienti dalle parti più disparate. Il problema è talmente sentito che ognuno fa pervenire la sua richiesta personale di cui non si potrà non sentire l'eco nella eventualità che si faccia la discussione. In secondo luogo occorre tener presente che vi è anche diversità nei criteri che si possono seguire. L'onorevole Macrelli ha accennato alla proposta di legge del senatore Bergman ed ha detto chiaramente di averla apprezzata. Ebbene, quella proposta di legge considera l'apprendistato dal punto di vista della istruzione professionale, mentre la nostra proposta considera l'apprendistato medesimo come uno speciale rapporto di lavoro. È evidente che, se si affronterà la discussione, anche questa diversità di impostazione affiorerà e ci si imbarcherà in un qualche cosa di interminabile. Senza contare poi di coloro che si vogliono considerare abusivamente artigiani, allo scopo di usufruire dei benefici concessi alla categoria e magari anche con l'intento di chiedere delle prestazioni pressoché gratuite, presentandosi come maestri senza averne il diritto.

Una delle lamentele che mi sono pervenute riguarda l'onere previdenziale a favore dell'apprendista. Si pensi che l'artigiano deve pagare 28,80 al giorno, pari a 720 lire al mese. Si tratta di una sigaretta al giorno o di un caffè; cionondimeno, alte grida sono state elevate contro questo contributo. Anche questo, naturalmente, dipende dal criterio che noi abbiamo seguito nell'impostare il problema. Se avessimo considerato l'apprendista esclusivamente come uno scolaro, avremmo concluso che egli riceve soltanto dei benefici dal suo maestro e quindi non gli avremmo dovuto riconoscere il diritto alla assistenza.

Per noi, invece, l'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro e come tale va inquadrato nel contratto collettivo. L'onorevole Noce dice che il contratto può migliorare la legge: ebbene questo non è escluso nel nostro progetto.

Per quanto riguarda il collocamento, prego l'onorevole Noce di denunciare all'ispettorato del lavoro le infrazioni di cui ha parlato. Del resto noi discuteremo quanto prima la legge sul collocamento. Ma io pregherei i colleghi di andare avanti. Teniamo conto che la giurisprudenza ha sempre ammesso che la migliore condizione stabilita dal contratto collettivo supera la legge.

NOCE TERESA. Noi siamo d'accordo con lo spirito della legge; però l'esperienza ci insegna qualche cosa. È inutile che si dica che i contratti da lavoro superano la legge; il fatto è che, quando si fa riferimento ad alcuni punti del contratto di lavoro e si dice che sono applicati, questo sottintende che quelli che non vi rientrano non sono applicati. Succede sempre così.

PRESIDENTE. Perché oggi manca la legge sui contratti collettivi.

NOCE TERESA. È buona cosa fare la legge per gli apprendisti che devono venire assunti; ma bisogna anche dare una garanzia a coloro che già sono occupati. Prego di tener conto delle mie osservazioni che hanno carattere puramente redazionale.

MORELLI. Se noi ci fermiamo a discutere ogni articolo, avremo su ognuno di essi una serie di osservazioni e non la finiremo più.

PRESIDENTE. La questione importante è quella che riguarda la durata dell'apprendistato. Più si abbrevia il termine e più rapidamente l'apprendista ottiene il passaggio di categoria. I sindacalisti sanno cosa ciò significhi. Noi non possiamo sollevare la questione retri-

butiva. Oggi la difficoltà che si ha, soprattutto nelle grandi città, per trovare gli apprendisti, è data dal fatto che le famiglie cercano di mandare i figli nelle fabbriche per dar loro modo di conseguire, rapidamente, la qualifica di operaio e il passaggio di categoria. Le famiglie non mandano i giovani nelle botteghe degli artigiani perché si deve attendere troppo tempo per avere il passaggio di categoria. Questo è un problema grosso che non può essere risolto dalla nostra legge. Qui non possiamo trattare la parte retributiva. Se volete, possiamo mettere, come per la legge sulla maternità, la clausola che fa salve le condizioni di maggior favore.

Ma mi sembra una clausola inutile, perché è pacifica.

SANTI. Penso che sia possibile giungere ad una conclusione. La proposta di legge in esame trova il consenso dei rappresentati di tutti i gruppi che, del resto, hanno partecipato al lungo lavoro preparatorio. Dalla lettura degli articoli, però, alcuni colleghi si sono accorti di qualche lacuna e propongono delle modifiche più di forma che altro e comunque tali che non toccano lo spirito del disegno di legge. Perché non dovremmo accontentare questi colleghi? Si tratta di modifiche da poco che potranno essere effettuate seduta stante senza bisogno di ricominciare la discussione di principio e senza necessità di rinviare nemmeno di una seduta la discussione medesima. Qualcuno ha detto che la cosa potrebbe essere fatta attraverso i rappresentanti dei rispettivi gruppi al Senato. Ma, dal momento che il disegno di legge è qui, perché non lo potremmo fare subito?

ZACCAGNINI. Potremmo accettare la tesi dell'onorevole Santi nel senso di esaminare esclusivamente le modifiche proposte dalla onorevole Teresa Noce, con l'intesa che tutti gli altri rinunciano alle rispettive proposte di modifica.

PRESIDENTE. D'accordo. Se non vi sono altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale. Rimane inteso che esamineremo gli articoli del testo della proposta di legge n. 605, ritenendosi rinviato il seguito della discussione sul disegno di legge n. 600. Le modifiche proposte dalla onorevole Noce riguardano gli articoli 5, 8 e 26.

NOCE TERESA. Rinunzio alla modifica relativa all'articolo 5, in quanto è implicita nel testo.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame dei primi 7 articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1954

ART. 1.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituita una Commissione centrale dell'apprendistato, quale organo consultivo in materia di apprendistato ed ai fini della massima occupazione dei giovani lavoratori.

La Commissione centrale nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è composta:

a) dal Ministro del lavoro, o in sua vece, dal Sottosegretario quale presidente;

b) da 8 membri designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

c) da 8 membri designati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dalle Organizzazioni degli artigiani e dalle Organizzazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

d) da 2 membri designati dalle Organizzazioni più rappresentative dei padri e delle madri di famiglia;

e) da 2 membri designati dalle Organizzazioni dei giovani lavoratori;

f) da 3 membri designati da Enti ed Istituti che si occupano di addestramento professionale;

g) da un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione;

h) da un membro designato dal Ministro dell'industria e del commercio;

i) da un membro designato dal Ministro dell'agricoltura;

l) da un esperto di medicina del lavoro, da un esperto di psicotecnica, da un esperto del diritto del lavoro nominati dal Ministro del lavoro.

La Commissione dura in carica due anni.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale costituisce in ogni provincia una Commissione provinciale per l'apprendistato, quale organo consultivo degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di apprendistato.

Detta Commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è composta:

dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un funzionario a ciò incaricato, presidente;

da 8 membri designati dalle Associazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

da 8 rappresentanti dei Sindacati dei datori di lavoro, delle Organizzazioni artigiane e delle Organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

da 2 esperti scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

da 3 rappresentanti degli Enti gestori di corsi di addestramento professionale;

da 2 membri designati dalle Organizzazioni più rappresentative dei padri e delle madri di famiglia;

da 2 membri designati dalle Organizzazioni dei giovani lavoratori.

La Commissione dura in carica due anni.

(È approvato).

ART. 3.

Nel rapporto di apprendistato il datore di lavoro è obbligato ad impartire o fare impartire nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento a questi necessario per consentire la capacità di divenire lavoratore qualificato, anche utilizzando l'opera nell'impresa medesima. Correlativamente l'apprendista è obbligato a prestare nell'impresa opera diligente alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro ed a seguire gli insegnamenti impartiti.

In particolare il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di collaborare alla organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico nelle forme e con gli Enti a ciò attrezzati;

b) di retribuire l'apprendista in base agli accordi contrattuali;

c) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche ed a quelli non attinenti alla lavorazione od al mestiere per il cui tirocinio l'apprendista è stato assunto;

d) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni in serie od a cottimo;

e) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

f) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista sui risultati del tirocinio e dell'apprendistato.

L'apprendista non può essere occupato in lavori di manovalanza.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1954

ART. 4.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 14 e non superiore ai 18 anni, salvo la limitazione di età, i divieti e le limitazioni di occupazione previsti dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

I contratti collettivi di lavoro o, in difetto, le convenzioni di cui all'articolo 8, possono stabilire, per determinate categorie di attività economica, un'età massima superiore ai 18 anni, in relazione alle esigenze dell'apprendimento dei mestieri pertinenti alle categorie stesse.

(È approvato).

ART. 5.

Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento.

È ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a 10.

(È approvato).

ART. 6.

L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano l'occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.

(È approvato).

ART. 7.

Nelle località ove esistono centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da un esame psico-fisiologico, disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.

Il risultato dell'esame è comunicato all'aspirante apprendista interessato. Esso non esclude, anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista.

L'accertamento di cui al presente articolo e le certificazioni relative sono gratuite.

(È approvato).

L'articolo 8 nel testo attuale è del seguente tenore:

«L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita,

per categorie professionali, dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria e commercio. Comunque la durata dell'apprendistato non potrà superare i quattro anni.

I contratti collettivi possono, tuttavia, prevedere una riduzione, gradualmente adeguata, della durata massima dell'apprendistato, per coloro che abbiano la licenza di scuola tecnica ad indirizzo corrispondente all'attività esplicata dall'apprendista, per i licenziati di scuola secondaria di avviamento professionale di tipo corrispondente a detta attività, e per coloro che abbiano frequentato corsi di primo addestramento promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi di legge.

La riduzione della durata massima dell'apprendistato, ai sensi del precedente comma, può essere disposta, ove non sia prevista dai contratti collettivi, dal competente Ispettorato del lavoro.

Per le aziende artigiane, in difetto dei contratti collettivi di lavoro, questi potranno essere sostituiti da convenzioni temporanee che saranno determinate per province e per categorie dalle Commissioni provinciali dell'apprendistato e che saranno approvate con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria ed il commercio».

La onorevole Noce propone di aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole «durata massima dell'apprendistato» le parole «nei casi di comprovata capacità e».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso, modificato con l'emendamento ora approvato.

(È approvato).

Passiamo ai successivi articoli 9 e 10 per i quali non vi sono proposte di emendamenti.

ART. 9.

I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché riferentisi alle stesse mansioni.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1954

ART. 10.

Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà regolato ai sensi dell'articolo 2096 del Codice civile e non potrà eccedere la durata di due mesi.

(*E approvato*).

MORELLI. Proporrei che all'ultimo comma del successivo articolo 11, ove è detto: « È in ogni caso vietato il lavoro tra le ore 22 e le 5 » si dicesse: « tra le 22 e le 6 ».

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'articolo 11, con la modifica proposta dall'onorevole Morelli:

« L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e compiute nell'orario di lavoro.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro, dalle convenzioni o, in difetto, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

È in ogni caso vietato il lavoro tra le ore 22 e le 6 ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Porrò successivamente in votazione gli articoli dal 12 al 17 sui quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 12.

Con i contratti collettivi di lavoro, o con le convenzioni di cui all'articolo 8, o in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sarà stabilita per le diverse categorie di attività, la durata minima delle ferie annuali retribuite che il datore di lavoro deve dare all'apprendista. La durata di dette ferie potrà essere determinata in ragione diversa dall'età dell'apprendista.

(*E approvato*).

ART. 13.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria ed il commercio, sentita una Commissione centrale di cui all'articolo 1 e la Commissione provinciale di cui

all'articolo 2, può essere stabilito per rami di attività nell'industria e nel commercio, limitatamente anche a determinate località ed a categorie di aziende, l'obbligo dei datori di lavoro di assumere aliquote di apprendisti, in relazione alle possibilità di provvedere alla formazione professionale dei medesimi e proporzionalmente al numero degli operai occupati nell'azienda.

Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da osservarsi dai datori di lavoro per l'adempimento degli obblighi loro imposti.

(*E approvato*).

ART. 14.

L'Ispettorato del lavoro, su richiesta delle organizzazioni sindacali o degli enti predisposti all'organizzazione ed al controllo dell'addestramento professionale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 2, può vietare l'assunzione ed il mantenimento in servizio degli apprendisti quando il datore di lavoro non dia sufficienti garanzie di moralità e di idoneità all'insegnamento o quando il medesimo sia incorso nella inosservanza delle disposizioni della presente legge.

Parimenti l'Ispettorato del lavoro sentita la Commissione provinciale dell'apprendistato, può sabilire per ogni impresa il numero massimo degli apprendisti che possono essere assunti o mantenuti in servizio in relazione alle possibilità didattiche inerenti all'organizzazione dell'impresa.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro è dato ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale che decide su parere della Commissione centrale di cui all'articolo 1.

(*E approvato*).

ART. 15.

Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere all'apprendista la retribuzione stabilita dal contratto collettivo di lavoro o dalle convenzioni. La retribuzione dovrà essere gradualmente crescente anche in rapporto all'anzianità di servizio.

Le imprese artigiane possono tenere apprendisti che prestino gratuitamente la loro opera per un periodo non superiore ai 6 mesi dalla loro assunzione, quando sia necessario, per il loro addestramento professionale, una particolare capacità tecnica.

(*E approvato*).

ART. 16.

Sono vietate le retribuzioni a cottimo ed in genere ad incentivo.

Oltre le retribuzioni contrattuali di cui all'articolo precedente è ammessa l'erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli. Detti premi non devono però in alcun modo essere commisurati alla entità della produzione conseguita dall'apprendista.

(È approvato).

ART. 17.

La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare.

L'addestramento pratico deve avere il fine di fare acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro a cui deve essere avviato, mediante graduale applicazione ad esso.

L'insegnamento complementare deve avere lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale.

Per coloro che non sono in possesso del certificato di compimento della 5^o classe elementare l'insegnamento complementare deve comprendere l'integrazione necessaria ad acquistare l'istruzione scolastica occorrente al compito stesso.

I programmi di insegnamento, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1, sono stabiliti ed approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in rapporto alla natura delle attività cui è indirizzato l'apprendistato.

(È approvato).

MORELLI. A proposito dell'articolo 18 proporrei che fosse considerata grande azienda quella che occupa almeno 500 lavoratori, anziché 1000 come è detto nell'articolo.

PRESIDENTE. Va bene. Allora do lettura dell'articolo 18 modificato con l'emendamento Morelli:

« L'addestramento pratico nelle medie aziende deve svolgersi per quanto possibile in locali distinti da quelli destinati alla produzione. Tale separazione è obbligatoria per le grandi aziende.

È considerata grande azienda quella che occupa almeno 500 lavoratori.

Per determinati settori in relazione alle caratteristiche della produzione il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 1, può autorizzare deroghe. L'autorizzazione può essere rilasciata dall'Ispettorato del

lavoro, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 2, quando riguardi singole aziende ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Porro successivamente in votazione gli articoli dal 19 al 25 per i quali non vi sono emendamenti:

ART. 19.

L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti è autorizzato e disciplinato dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. L'insegnamento medesimo può essere affidato a enti specializzati riconosciuti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La frequenza dei corsi per l'insegnamento complementare degli apprendisti è gratuita. In essi, gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed i Ministeri della pubblica istruzione, dell'industria e commercio possono sovvenzionare o finanziare le iniziative tendenti all'esercizio di tale attività.

Il datore di lavoro deve accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare.

L'azienda che dimostri di essere in grado di provvedere direttamente, e che in effetti provveda ad impartire il prescritto insegnamento complementare ai propri apprendisti, può essere dispensata dall'obbligo di accordare ai medesimi i permessi occorrenti, per l'insegnamento complementare stesso.

(È approvato).

ART. 20.

La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria.

Il datore di lavoro è tenuto a vigilare sull'andamento di tale obbligo.

(È approvato).

ART. 21.

L'azienda artigiana che svolge attività prevalentemente rivolta alla formazione professionale di apprendisti, e che nell'esercizio di tale attività abbia acquistato speciali benemerienze, può essere riconosciuta come bottega-scuola.

Il riconoscimento è concesso con provvedimento del Ministro del lavoro e della previ-

denza sociale di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio su conforme proposta della Commissione di cui all'articolo 1, tenuto conto del parere delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 2, della esperienza professionale e didattica del suo titolare, dell'attrezzatura dell'azienda e delle sue caratteristiche tecniche ed ambientali.

La bottega-scuola deve essere diretta e gestita personalmente dal suo titolare.

Il riconoscimento è revocato quando venga a mancare qualcuno dei requisiti essenziali richiesti per la sua concessione.

(È approvato).

ART. 22.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero dell'industria e commercio possono concedere ai titolari di botteghe-scuola riconosciute, su proposta delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 2, contributi per la erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli.

(È approvato).

ART. 23.

Quando l'insegnamento complementare è graduato in più corsi, ai successivi al primo si accede con esame di promozione del precedente.

Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono gli esami di idoneità all'esercizio del mestiere oggetto dell'apprendistato.

Agli esami di promozione o di idoneità presiedono apposite Commissioni giudicatrici costituite nei modi che saranno determinati dal Regolamento.

Gli attestati ed i certificati di idoneità, di profitto e di frequenza costituiscono titolo di preferenza per l'assunzione alle mansioni proprie del mestiere oggetto dell'apprendistato. Essi costituiscono altresì titolo per la iscrizione nelle liste di collocamento.

(È approvato).

ART. 24.

Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118 del Codice civile, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante l'esame di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.

(È approvato).

ART. 25.

È costituita una gestione speciale in seno al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264; per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti.

Alla gestione speciale affluiscono:

a) una quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo » nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

b) una quota parte dei contributi straordinari previsti dall'articolo 62, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264.

c) le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato;

d) i contributi stabiliti a favore del « Fondo » dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi;

e) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati.

Sulle disponibilità della gestione speciale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede:

1°) al sovvenzionamento ed al finanziamento delle iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti.

2°) alla erogazione, in via straordinaria, di contributi alla bottega-scuola che mostri di non avere sufficienti mezzi per provvedere alla formazione professionale di apprendisti;

3°) alla spesa comunque connessa allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti;

4°) al sovvenzionamento dei centri di orientamento ed addestramento professionale.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26:

« Per gli apprendisti, anche quando prestano attività lavorative senza retribuzione, l'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali e sulle altre forme di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, è limitata alle seguenti forme assicurative e previdenziali

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1954

con le modalità di cui agli articoli successivi;

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;

b) assicurazione contro la tubercolosi;

c) assicurazione contro le malattie».

L'onorevole Noce desidera che questo articolo sia formulato con maggior chiarezza; vorrebbe cioè che si specificasse: « apprendisti già occupati e di nuova assunzione ».

NOCE TERESA. Vorrei evitare che i datori di lavoro licenziassero i vecchi apprendisti nell'assumere i nuovi.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Conviene inserire un apposito articolo alla fine della legge.

PRESIDENTE. D'accordo.

Pongo in votazione l'articolo 26 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Porrà ora successivamente in votazione gli articoli dal 27 al 29, sui quali non vi sono emendamenti:

ART. 27.

I contributi dovuti dai datori di lavoro nei confronti degli apprendisti per le forme assicurative e previdenziali di cui al precedente articolo, sono calcolati sulla base di un salario convenzionale di lire 300 giornaliero ragguagliabili a settimana, quattordicina, quindicina o mese secondo il rapporto rispettivamente di 1 a 6, 1 a 12, 1 a 13, 1 a 26.

La misura del salario convenzionale di cui al precedente comma può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il salario convenzionale serve solo a commisurare i contributi mentre per la misura delle prestazioni devesi tener conto del salario reale.

I contributi dovuti per gli apprendisti per le forme assicurative di cui al presente articolo sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) 3 per cento per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali pari a lire 9;

b) 2,60 per cento per l'assicurazione contro la tubercolosi pari a lire 7,80;

c) 4 per cento per l'assicurazione contro le malattie pari a lire 12.

(È approvato).

ART. 28.

I datori di lavoro o coloro che li rappresentano sono puniti:

a) con ammenda da lire 500 a lire 3.000 per ogni apprendista assunto in età inferiore ai 14 anni in contravvenzione al 1° comma dell'articolo 14;

b) con ammenda da lire 2.000 a 10.000 per ogni apprendista assunto in contravvenzione dell'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 5;

c) con ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni apprendista assunto in contravvenzione al decreto ministeriale previsto dall'articolo 13;

d) con ammenda da lire 500 a lire 3.000 per ogni apprendista adibito ai lavori vietati dalle lettere c) e d) e dall'ultimo comma dell'articolo 3.

Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro del massimo dell'ammenda stabilita, prefiggendo il termine per effettuare il pagamento.

(È approvato).

ART. 29.

Per la inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 26 si applicano le disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 30:

« Col regolamento che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita nel regolamento stesso la pena dell'ammenda fino a lire 30.000 ».

LIZZADRI. Vorrei che si specificasse che il regolamento, di cui si parla nell'articolo 30, sarà approvato entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge.

MORELLI. Io proporrei sei mesi.

PRESIDENTE. Diciamo sei mesi.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1954

L'articolo 30 risulterebbe allora così formulato:

« Col regolamento che sarà approvato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita, nel regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a lire 30.000 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per andare incontro alla richiesta dell'onorevole Noce, l'onorevole Repossi ha formulato il seguente articolo, 30-bis:

« Le norme contenute negli articoli della presente legge si applicano tanto agli apprendisti già occupati quanto a quelli di nuova assunzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Porro ora successivamente in votazione gli articoli 31 e 32, sui quali non vi sono emendamenti:

ART. 31.

È abrogato il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

ART. 32.

La presente legge entra in vigore il giorno dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni resta stabilito che l'ufficio di Presidenza della Commissione è autorizzato al coordinamento.

(Così rimane stabilito).

La presente proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge: Rapelli ed altri: « Disciplina dell'apprendistato » (605):

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Albizzati, Barberi, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi, Bettoli, Butté, Cacciatore, Cappugi, Cremaschi, Curcio, Dazzi, De Marzi, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Ferrara, Gatto Caporaso Elena, Gozzi, Lizzadri, Macrelli, Maglietta, Marangoni, Melloni, Morelli, Noce Teresa, Pavan, Rapelli, Repossi, Roasio, Santi, Scarpa, Simonini, Storchi, Venegoni e Zaccagnini.

La seduta termina alle 18,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Avv. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI